



COMUNE DI ARCONATE

Città Metropolitana di Milano
Via Roma n. 42 - 20020 Arconate (MI)
Tel. 0331.460461 - mail. comune.arconate@postecert.it

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali

Approvato con deliberazione del C.C. n.25 in data 26/07/2018

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI - FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al DPR 10/09/1990 n. 285, del Regolamento Regionale del 9/11/2004, n. 6 e della Legge Regionale n.33 del 31/12/2009, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria ed in particolare ai trasporti funebri, alle sepolture, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alle concessioni di aree e manufatti destinati a sepolture private, alla costruzione di sepolcri privati ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Tutti i riferimenti a leggi, contenuti nel presente regolamento, hanno vigenza se e fino a quando le leggi stese saranno ancora in vigore.

Il presente Regolamento si intende integrato da quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.) ed, in particolare, dalle Norme Tecniche di Attuazione, approvati definitivamente dal Consiglio Comunale, ed aventi durata ventennale. L'eventuale revisione e aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale, prima della scadenza, da prevedersi almeno ogni dieci anni, per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, sono di competenza del Consiglio Comunale, adottando le stesse procedure seguite per il primo impianto.

Articolo 2 - COMPETENZE

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco (o suo delegato), quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria, come pure il servizio di illuminazione votiva, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.

Articolo 3 - RESPONSABILITA'

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Articolo 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso l'apposito locale dedicato presso il Cimitero, è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il

registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia del piano cimiteriale;
- d) il calendario dei lavori di esumazioni ordinarie e straordinarie;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241.

CAPO II – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 5 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 6.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 6 - VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato in relazione alla modalità di gestione del servizio.

Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 7 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTO

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto della salma e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

b) per tumulazione, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura,

corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Si rammenta che tale sepoltura è vincolata alla dimensione del loculo e quindi si invita a volersene sincerare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. e all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. n. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- la cassa in legno deve essere contenuta da quella metallica ove richiesto dai Regolamenti dei Comuni di destinazione.

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso inferiore a 100 km, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata prima del termine per essere trasferita in altro Comune, per traslazione da loculo a loculo, da campo a loculo oppure per cremazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del funzionario incaricato competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) competente per Comune di partenza.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore un'ideale apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.

Nell'inumazione di un cadavere indecomposto si dovrà impiegare un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno e comunque autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare, ben impresso e visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 8 – FUNERALI GRATUITI

Il Comune assicura la gratuità dei funerali e la concessione di fossa in campo comune, per i deceduti, residenti in Arconate, dichiarati indigenti, in stato di bisogno o disinteresse da parte dei familiari, che non posseggono mezzi per far fronte alle spese per i servizi di cui sopra.

Lo stato di indigenza o di bisogno è di norma accertato, mediante attestazione ISEE, quando il defunto o nucleo familiare del defunto risulta avere un valore della

situazione economica equivalente inferiore alla soglia minima di vivenza prevista nel vigente regolamento in materia di interventi assistenziali. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile del servizio sociale, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta del valore della situazione economica equivalente e di specifica relazione del servizio sociale professionale.

È fatta salva la rivalsa del comune verso gli eredi, nel caso il disinteresse dei familiari per il defunto non sia supportato dall'impossibilità a far fronte alle spese funerarie.

Articolo 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta.

Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

Articolo 10 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

E' ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali. Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.

I trasporti funebri dovranno essere eseguiti procedendo al passo. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono stabiliti dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Articolo 11 – ORARI

Il Sindaco disciplina i criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi, anche d'intesa con la Parrocchia, in ore fisse antimeridiane e /o pomeridiane;
- orari di arrivo al cimitero, armonizzando esigenze operative con manifestazione del cordoglio;
- giorni di eventuale sospensione dell'attività funebre.

L'Ufficio comunale competente fisserà, di norma, l'orario dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste. Non dovranno in ogni caso essere

previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle operazioni di sepoltura.

Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del Cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

Articolo 12 – SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

In attuazione al principio di libera concorrenza, così come evidenziato dal pronunciamento dell'Autorità garante sulla concorrenza del mercato del 14.07.1998 e ai sensi del Regolamento Regionale n. 33 del 31.12.2009, il servizio di trasporti funebri è liberalizzato ed è svolto da imprese di onoranze funebri, in possesso dei requisiti previsti per l'effettuazione di tale servizio e della prescritta autorizzazione al trasporto.

In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, il Comune mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

L'impresa incaricata, data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi incaricata di un pubblico servizio ex art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge n. 86/1990 e s.m.i.

Le Amministrazioni Militari, le Congregazioni e le Confraternite, gli Enti Morali riconosciuti e le Comunità Cattoliche, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari o propri soci, con mezzi propri, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e s.m.i.

Articolo 13 – TRASPORTI FUNEBRI GRATUITI

I trasporti funebri sono gratuiti, e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 8. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

Articolo 14 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

Articolo 15 – RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 16 – RITI CIVILI

È possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo

per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia per poi partire verso il luogo di sepoltura.

Articolo 17 – TRASFERIMENTI DI SALME ANTERIORI AI FUNERALI

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso.

In caso di morte presso una struttura sanitaria di ricovero o una residenza sanitaria assistenziale (RSA) il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS (Agenzia di Tutela della Salute).

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere e al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile, nonché i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Articolo 19 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 6.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in

rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art.7, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il rapporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva destinazione, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R.

Articolo 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II - CIMITERO E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I - CIMITERO

Articolo 22 - AMMISSIONE NELLA STRUTTURA CIMITERIALE

Nel territorio comunale è in esercizio un solo Cimitero, sito in Via Beata Vergine. È vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Nel suddetto Cimitero Comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme, i nati morti, i resti mortali e ossei e le ceneri delle persone:

- decedute nel territorio del Comune di Arconate, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- ovunque decedute, ma aventi nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza;
- nati nel Comune di Arconate;
- con coniuge o parenti in linea diretta fino al secondo grado residenti nel Comune;
- con coniuge o parenti in linea diretta fino al secondo grado sepolti nel cimitero di Arconate;
- coloro che abbiano avuto in vita il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di cura o di assistenza;
- religiose e religiosi che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia di Arconate.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto di seppellimento nel cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia.

In caso di disponibilità, potranno essere ricevute le salme, i resti e le ceneri di coloro che, ovunque decedute non avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune di Arconate o che rientrino in alcuno dei casi di cui al precedente punto, ma che abbiano in vita espresso la volontà di essere sepolte nel cimitero di Arconate. Per quest'ultima fattispecie, la Giunta Comunale, nella determinazione tariffaria delle concessioni cimiteriali, può prevedere maggiorazioni.

Articolo 23 - SERVIZI ED IMPIANTI

Come depositi di osservazione e obitori delle salme vengono utilizzati quelli ubicati presso i presidi ospedalieri di zona, mediante stipula di apposita convenzione con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) competente.

Presso il Comune è allestita una camera mortuaria per la sosta dei feretri prima del seppellimento e, dopo l'esumazione e l'estumulazione, prima del loro trasferimento; la camera mortuaria per essere adibita allo scopo deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del DPR 285/90.

Non è presente, all'interno del cimitero, una sala per il commiato. Sino alla sua eventuale realizzazione può essere utilizzata a tale scopo, per i soggetti che professano la religione cattolica, la chiesetta posta nel nuovo comparto cimiteriale, già in uso per la celebrazione di messe.

Il Cimitero comunale è dotato di campo comune destinato alle inumazioni ordinarie in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 10/09/90 n. 285. Se necessario, potranno essere previste aree per sepolture private per inumazione.

Il cimitero dispone di aree e manufatti riservati a sepolture private per tumulazione, sia individuali che familiari o collettive.

Il Cimitero dispone di ossario comune per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato ed in forma promiscua delle ossa di salme completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per le ossa eventualmente rinvenute nel Comune, in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, per scelta espressa dai familiari aventi titolo o in carenza di specifiche loro indicazioni o che comunque non abbiano provveduto ad altra destinazione delle ceneri. Il cinerario viene provvisoriamente individuato nell'ultimo corpo di cellette ossario, posto al piano seminterrato, sino ad eventuale diversa realizzazione di manufatto, anche unico, atto a raccogliere le ceneri in forma indistinta, in modo che siano sottratte alla vista del pubblico.

Viene prevista una specifica area per la dispersione delle ceneri, denominata 'giardino delle rimembranze', in un ambiente riservato prettamente a verde, come localizzata dalle planimetrie progettuali allegate al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale ed individuata all'estremità del nuovo comparto cimiteriale, nelle immediate adiacenze della chiesetta ed in corrispondenza dell'ultimo tratto dei loculi di precedente realizzazione.

Nel Cimitero, infine, potranno essere previsti campi separati destinati ad accogliere le salme di persone che in vita professavano religioni diverse da quella cattolica, secondo gli usi e le tradizioni previste dalle stesse.

Per i servizi, gli impianti e le varie tipologie che caratterizzano i reparti in cui è organizzato il cimitero si fa espresso rinvio a quanto previsto dal vigente Piano Regolatore Cimiteriale Comunale ed, in particolare, alle Norme Tecniche di Attuazione.

CAPO II – SEPOLTURE E OPERAZIONI CIMITERIALI

Articolo 24 – TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE

Nel Cimitero sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) inumazione in campo comune;
- b) inumazione in sepolture individuali o multiple private;
- c) sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (cappelle funerarie);
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) cellette per resti o ceneri;
- f) ossario e cinerario comune.

Articolo 25 - INUMAZIONE

Il Comune, qualora il Piano Regolatore Cimiteriale Comunale lo preveda, a richiesta e previo pagamento della relativa tariffa, può concedere a privati, all'interno dei cimiteri, lotti di terreno da destinare a campi a sistema di inumazione privata.

I campi sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo Titolo III del presente regolamento.

Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art.72 comma 1 e art. 73 e alle norme regionali in materia, nonché secondo quanto disposto dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Per le sepolture a inumazione privata soggette a concessione, ogni fossa sarà contraddistinta dalla posa, a spese del Concessionario, di lapide e/o monumento copritomba, in pietra o in marmo, le cui caratteristiche strutturali e ornamentali, epigrafi comprese, saranno definite dalla Giunta Comunale, in sede di individuazione dell'area a ciò destinata e realizzazione dei relativi campi.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba è da eseguirsi entro sei mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.

Articolo 26 – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Il Cimitero è dotato di campo comune destinato alla sepoltura per inumazione, denominato "Campo Croci". Le inumazioni hanno la durata di anni 10 dal giorno della sepoltura. Ogni fossa nel campo comune è assegnata gratuitamente ogni qualvolta sia richiesta.

Sono altresì inumati gratuitamente i resti mortali non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni.

Ciascuna salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno dolce di spessore minimo di 2 cm. ed essere sepolta in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti all'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da una croce in marmo bianco (Carrara), posta in testa, fornita e messa in opera dal Comune, recante al centro porta fotografia, inclusa foto del defunto con indicazione del nome e cognome, dell'anno di nascita e di morte dello stesso. Ai piedi della croce è applicato un vaso portafiori in metallo o altro materiale idoneo. (Allegato "A" al presente regolamento).

Al concessionario viene richiesto il rimborso delle spese inerenti la realizzazione della croce e portafiori, nonché la riproduzione di fotografia del defunto e l'incisione delle generalità dello stesso, nell'importo e con modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Non è consentito porre in opera sulle fosse nel campo comune altre tipologie di lapidi, croci, monumenti, portafiori, portafoto, ecc., che non siano quelli indicati al precedente comma.

Nel campo comune non è prevista l'illuminazione votiva.

Tutta la superficie del campo destinato ad inumazioni è rifinita con tappeto erboso in zolla e pertanto non è consentita la messa a dimora, anche entro il perimetro delle singole fosse, di piantine, di fiori, di sempreverdi e di altre essenze arboree.

Articolo 27 - TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento, previo pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale, differenziata a seconda della fattispecie di sepoltura.

L'assegnazione dei loculi avviene secondo un ordine progressivo per ciascuna fila, procedendo da sinistra a destra, senza distinzione di sesso, secondo le modalità di concessione stabilite dall'art. 48 del presente Regolamento.

Ogni nuova costruzione a sistema di tumulazione deve avere caratteristiche tecniche e dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e modalità di chiusura loculo o vano funerario, secondo quanto stabilito dagli artt. 76 e 77 del D.P.R.

10.09.1990 n. 285 e norme regionali in materia, nonché secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Articolo 28 - TUMULAZIONE PROVVISORIA

E' ammesso deposito provvisorio in altra concessione, per la durata massima di anni uno, prorogabile solo se la costruzione della sepoltura definitiva, cui il cadavere è destinato, è effettivamente iniziata ma in corso di ultimazione.

E' ammesso altresì il deposito provvisorio in mancanza di disponibilità di sepolture e fino alla loro disponibilità.

Il Comune può riservare alcuni loculi per uso di deposito provvisorio per casi di necessità dovuti a carenze di posti salma in loculo, purché in corso di realizzazione, oppure per casi di ristrutturazione e sistemazione di sepoltura a tumulazione.

La tumulazione provvisoria delle salme in tali loculi è ammessa:

- per coloro che abbiano già avuto in concessione un'area per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sulla base di specifica istanza del richiedente, conservato presso il competente ufficio comunale.

L'uso del loculo provvisorio è subordinato al versamento del canone semestrale anticipato, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti e può essere revocato a discrezione del Comune al termine del semestre, o rinnovato fino ad un massimo di ventiquattro mesi.

Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare le salme in campo comune addebitando le spese per le necessarie operazioni all'interessato.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 29 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di anni 10, fatta eccezione per le concessioni di diversa durata.

Il Sindaco con propria ordinanza regolerà le esumazioni ordinarie come programmate dall'apposito ufficio comunale.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere alla bacheca all'ingresso cimiteriale ed all'Albo Pretorio on line comunale, con congruo anticipo e, comunque, almeno 90 giorni prima delle operazioni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte dal mese di ottobre al mese di aprile compreso.

Le ossa che si recuperano saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che ne abbiano interesse facciano richiesta di raccolta in apposite cassettoni di zinco da porre in cellette o tombe in loro concessione.

Articolo 30 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle salme inumate invece può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia stata dovuta e sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS (Agenzia di Tutela della Salute) dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Articolo 31 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

Le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune sono programmate dall'apposito Ufficio Comunale, che le registra, anche avvalendosi di sistemi informatici.

L'Ufficio Comunale competente curerà periodicamente la stesura degli elenchi, anticipando l'iter burocratico con una comunicazione scritta agli interessati, delle concessioni in scadenza, per le quali si dovrà procedere alla estumulazione del feretro.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. Nel caso di cadavere indecomposto si osservano le norme di cui al successivo art.35.

Se allo scadere della concessione non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Articolo 32 – ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso Cimitero, o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le estumulazioni straordinarie non vengono eseguite nei mesi di luglio e agosto.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte è dovuta ed è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Nel caso di cadavere estumulato non completamente scheletrizzato si procede come riportato dal successivo art. 35.

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86, 87 e 88 del D.P.R. n. 285/90, così come modificato e integrato dal vigente R.R. n. 6/2004 e s.m.i. e, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

Articolo 33 – DISPOSIZIONI COMUNI PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le operazioni di esumazione ed estumulazione, fatti salvi i casi di urgenza su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, vengono effettuate nel giorno di chiusura del cimitero, alla presenza dei soli familiari o di persone da esse incaricate.

I cadaveri esumati o estumulati che risultano indecomposti sono trasferiti nella parte finale del campo comune destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per un periodo minimo di 5 anni, oppure alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo e, in caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

Articolo 34 – SPESE PER ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento di tariffe, approvate dalla Giunta Comunale e versate direttamente dalle famiglie interessate.

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo la fattura ai soggetti interessati, cioè a chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che dispone per l'esumazione/estumulazione, comprensiva dei costi relativi al personale per l'ammontare delle operazioni svolte.

Articolo 35 – RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune e gli oneri sono a carico del concessionario o aventi titolo, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In caso di collocamento in sepoltura privata a tumulazione, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi caratteristiche previste dalla vigente normativa, da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:

- nelle cellette ossario,
- in tombe già in concessione.

Tutti gli oneri sono a carico del richiedente.

Le dimensioni delle cassette di zinco di raccolta delle ossa (generalmente cm.60xcm.29x cm.29 di altezza) per la collocazione nella celletta ossario, devono essere compatibili con le dimensioni delle medesime.

La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

Articolo 36 – OGGETTI DA RECUPERARE

Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Funzionario responsabile al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio che si occupa dei servizi cimiteriali.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori al competente funzionario responsabile, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 37 – SMALTIMENTO DEI MATERIALI

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente in materia di rifiuti entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento.

Le operazioni di smaltimento dei materiali sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

Gli aventi diritto possono chiedere al Responsabile dell'Ufficio Tecnico il reimpiego di materiali e di opere di proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intenda utilizzarli.

Articolo 38 - DISPOSIZIONI CAUTELATIVE

Nel disporre della salma (o dei resti mortali) e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto in qualsiasi forma e modo l'abbia espressa.

In difetto i familiari possono disporre secondo l'ordine indicato:

- coniuge,
- figli,
- genitori
- altri parenti in ordine di grado
- eredi istituiti nonché conviventi.

Tale ordine di priorità vale anche per la iscrizione di epigrafi, per esumazioni o trasferimenti di salma o di resti mortali.

Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, illuminazione votiva o quant'altro) si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue. Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintanto non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

CAPO IV – CREMAZIONE

Articolo 39 – CREMATORIO

Il Comune di Arconate, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, esso deve avvalersi degli impianti funzionanti e autorizzati a norma di legge in altri Comuni.

Articolo 40 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei famigliari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti.

Le operazioni e i costi di cremazione sono a totale carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazione alla cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line e affisso alla bacheca del cimitero per almeno 90 giorni, avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla cremazione dei resti mortali e con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.

Articolo 41– URNE CINERARIE E CONSERVAZIONE NEI CIMITERI

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, le urne cinerarie possono essere inumate o tumulate secondo le seguenti tipologie:

- nell'ossario comune,
- in cellette ossario;
- nel cinerario comune, come indicato al precedente art. 23;
- in loculi,
- in tombe private date in concessione, ovvero in fosse destinate ad inumazioni private, ove sia già stato tumulato o inumato un altro feretro.

Ogni tumulazione di nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già eventualmente presenti nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, tenuto conto dello spazio disponibile. È obbligatorio per il concessionario verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità.

Non viene consentita l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

Articolo 42 – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

I familiari possono ottenere l'affidamento delle ceneri del "de cuius", fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente, legge 30 marzo 2001, n.130 e s.m.i. (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della L. R n. 22/2003 e del R. R. n. 6/2004. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali, derivanti da esumazioni o estumulazioni. L'affidatario delle ceneri sarà l'avente titolo delegato, ed è unico responsabile dal momento della consegna, della custodia delle ceneri.

La domanda di affidamento deve prevedere una dichiarazione da parte dell'avente titolo delegato (affidatario) che comprenda, fra l'altro:

- a) l'assunzione personale della responsabilità della custodia;
- b) la ragionevole garanzia da ogni profanazione dei luoghi in cui le urne vengono collocate;
- c) che l'Amministrazione Comunale possa procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'avente titolo delegato, con preavviso da concordare con lo stesso;
- d) che il luogo di abituale conservazione dell'urna coincida con la residenza legale dall'avente titolo delegato;
- e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia, e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

- f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
- g) la dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro avente titolo delegato, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, Il cambiamento di residenza o il decesso dell'affidatario comportano comunicazione al Comune, ferma restando la possibilità di tumulazione o di conferimento in cinerario comune.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, queste saranno consegnate presso il cimitero principale perché vengano tumulate o disperse nel cinerario comune.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente, deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- della data in cui si passa la responsabilità della custodia delle ceneri all'affidatario
- della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 43 – DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri può avvenire solo se il defunto abbia espresso in vita questa volontà tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione e della dispersione delle ceneri.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri avviene secondo quanto previsto dalla vigente normativa. E' rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso ed è stata autorizzata la cremazione. In caso di ceneri già tumulate, l'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero; la dichiarazione per l'affidamento è presentata al Comune in cui si trova il cimitero ove le ceneri sono depositate.

La dispersione delle ceneri è fatta su richiesta dell'avente titolo delegato.

Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato il documento di cui all'articolo 13 della L. R. n. 33/2009, secondo il modello approvato dalla Giunta regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri sono disperse.

Copia del documento di cui al precedente comma è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso; una copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono state affidate.

La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legge 130/2001 e s.m.i. nonché dalla L. R. n. 33/2009 e R. R. n. 6/2004, R.R. n.1/2007

All'interno del cimitero non è attualmente presente un'area ove sia possibile spargere le ceneri dei defunti. La dispersione delle ceneri potrà avvenire presso l'area "giardino delle rimembranze", non appena realizzata.

L'area per la dispersione delle ceneri sarà attrezzata principalmente a verde e si potrà prevedere l'apposizione di piccole targhe commemorative che saranno definite e normate nelle Norme Tecniche di Attuazione nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri, purché non in contrasto con il luogo cimiteriale e/o lesive nei confronti di altre culture o di altre fedi religiose.

TITOLO III - SEPOLTURE PRIVATE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 44 - CARATTERE DEMANIALE DELLA CONCESSIONE

Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.

La concessione del diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art.824 del Codice Civile lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione stessa, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del C.C.

Il rilascio della concessione non dà diritto alla proprietà e subordinato al pagamento della tariffa di cui all'apposito tariffario

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile e intrasmissibile in eredità in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Arconate

Articolo 45 – SEPOLTURE PRIVATE

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, l'uso di:

- a) aree per inumazione dei propri defunti;
- b) aree per edificazione di tombe private (individuali, familiari o collettive);
- c) manufatti di varie tipologie costruiti dal Comune (cappelle, edicole funerarie, sarcofagi, colombari, ecc.).

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata, purché dotati di adeguati ossari.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune, riguardano:

- a) sepolture individuali in loculi, ossari, cinerari;
- b) sepolture in tumuli interrati a posto salma singolo o doppio;
- c) sepolture per famiglie e collettività (Cappelle, edicole, cripte, tombe di famiglia per ceneri e resti ossei, ecc.)

Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie, sempre che sia garantito che il loculo abbia capacità dimensionali utili a contenere, senza interferire con il feretro tumulato, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei, avente le caratteristiche dell'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, oppure l'urna cineraria di dimensioni adeguate, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

Nelle cellette ossario è consentito deporre sino a due cassette di zinco oppure due urne cinerarie di dimensioni adeguate, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 46 - CONTENUTO DELLE CONCESSIONI

La concessione è regolata da atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio comunale competente

L'area o il manufatto vengono concessi in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento e/o dei relativi arredi, sono a carico del Concessionario o degli aventi titolo.

Il rilascio della concessione avviene a seguito di presentazione di apposita richiesta redatta su specifico modulo all'uopo predisposto, ed è subordinato:

- alle condizioni di chi può presentare la richiesta di concessione,
- alla condizione di "familiare appena defunto" o di "resti ossei o ceneri" derivanti da esumazione o estumulazione;
- alla disponibilità di manufatti o aree ad uso privato,
- all'accettazione delle condizioni per il rilascio della concessione,
- al pagamento della tariffa vigente per la concessione, al momento della concessione.

L'atto di concessione dovrà indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzabili;
- la decorrenza e la durata;
- la/le persona/e concessionaria/e e, nel caso di enti, il legale rappresentante pro-tempore;
- gli eventuali nominativi dei defunti destinati a esservi collocati;
- gli obblighi giuridici ed economici cui è sottoposta la concessione;
- le condizioni di subentro, decadenza e/o revoca.

Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono tutte a carico del Concessionario.

La Giunta Comunale può assegnare a Enti, o associazioni, anche gratuitamente, aree, purché previste dal Piano Regolatore comunale cimiteriale, per la realizzazione di sepolcri per sole ceneri e/o resti ossei o monumenti sulla base di convenzioni che prevedano a carico dei concessionari oneri di manutenzione e custodia particolari.

A persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, non può essere rilasciata alcuna concessione cimiteriale.

Articolo 47 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.P.R. 285/1990 e hanno una durata non superiore a 90 anni.

Le concessioni cimiteriali hanno la seguente durata in funzione della tipologia:

- loculo cimiteriale 30 anni, decorrenti dalla data di tumulazione
- celletta ossario 40 anni, decorrenti dalla stipula
- celletta cineraria..... 40 anni, decorrenti dalla stipula
- cappella familiare 90 anni, decorrenti dalla stipula
- area cimiteriale:
 - per tombe individuali 40 anni, decorrenti dalla stipula
 - per tombe sino a 4 posti 90 anni, decorrenti dalla stipula
 - per tombe familiari monumentali 90 anni, decorrenti dalla stipula
 - per cappella o edicola cimiteriale 90 anni, decorrenti dalla stipula.

La sepoltura in campo comune ha durata temporale di dieci anni dalla data di inumazione.

Non sono previsti il prolungamento o rinnovo delle concessioni scadute. Alla scadenza della concessione si procederà all'esumazione o alla estumulazione della salma.

Articolo 48 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

La concessione di aree e di manufatti, può avvenire solo in caso di decesso di un congiunto o in presenza di resti o ceneri.

L'assegnazione dei loculi avviene secondo un ordine progressivo numerico, per singola fila, procedendo da sinistra verso destra, senza distinzione di sesso. Può essere concesso, se richiesto, al "coniuge superstite" ultrasettantacinquenne il loculo accanto a quello in cui verrà tumulato il coniuge deceduto.

La concessioni di fossa in campo comune avviene secondo l'ordine progressivo numerico, per singola fila, procedendo da destra verso sinistra, senza distinzione di sesso.

L'assegnazione di area cimiteriale per realizzazione di tombe individuali o familiari, avviene nel vecchio settore cimiteriale al verificarsi di disponibilità, a seguito di scadenza, rinuncia o decadenza di concessione. Nei campi a sistema di tumulazione, previsti nel nuovo comparto cimiteriale, l'assegnazione avviene secondo un ordine progressivo numerico, in relazione alla dimensione dell'area richiesta, correlata al numero di posti salma da realizzare.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria, escluso il caso di subentro a seguito di decesso del titolare originario, di più di una tomba di famiglia.

Non è ammessa la pre-concessione (concessione in vita o senza presenza di cadavere) di manufatti da costruirsi o costruiti da parte del Comune: loculi, ossari e cinerari (R.R. n. 6/2004).

La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 49 – DIRITTO D'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE IN TOMBE DI FAMIGLIA E CAPPELLE FUNERARIE

Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie, è riservato alla persona del Concessionario, a quelle che compongono la sua famiglia, agli aventi diritto, coniugi, uniti civilmente, ai loro conviventi more uxorio e alle persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei loro confronti o comunque legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza o amicizia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.

Come indicato dall'art. 93, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 24 del Reg. Reg. n° 6/2004, la famiglia del Concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini entro il 6° grado.

Per i collaterali gli affini e quanti sopra indicati, la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con atto sottoscritto, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, quando ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.

Il concessionario o avente titolo che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio cimiteriale, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Articolo 50 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

Articolo 51 – CONCESSIONI PREGRESSE

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima della sua entrata in vigore continuano a seguire, per quanto riguarda condizioni e durata, il regime indicato nell'atto concessorio stesso, fatta eccezione per la possibilità di rinnovo alla scadenza.

Qualora i titolari di concessioni (o aventi diritto d'uso ai sensi del precedente art.49) rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.803/75, per le quali vengono riconosciute, laddove esplicitamente riportate nelle norme contrattuali, il pieno godimento e la piena trasmissibilità, in perpetuo o per un periodo indeterminato, del diritto d'uso, intendano modificare la capienza del sepolcro, mediante l'aggiunta di ulteriori tumuli per altrettanti posti - e sempre nel caso che ciò sia consentito dalle norme e disposizioni vigenti - gli stessi sono obbligati all'osservanza del presente regolamento e, pertanto viene disposto il rilascio di nuova concessione di durata novantennale, con decorrenza dalla data della richiesta e previo pagamento della relativa tariffa approvata dalla Giunta Comunale.

Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrare, la decisione compete alla Giunta Comunale.

CAPO III – RINUNCIA – REVOCA E DECADENZA

Articolo 52 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE PER MANCATA OCCUPAZIONE

E' fatto obbligo a tutti i concessionari di rinunciare alla concessione di aree o manufatti, qualora dopo aver provveduto alla sistemazione di salme, resti o ceneri in altro loco, siano rimasti inutilizzati, entro un anno dallo sgombero totale, pena la decadenza della concessione stessa.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal/i concessionario/i o da tutti gli aventi diritto

La rinuncia non può essere sottoposta a vincoli o condizione alcuna, determina la retrocessione della concessione e l'area o manufatto torna nella libera disponibilità del Comune.

Nel caso di rinuncia a concessione di area o manufatto mai utilizzati sarà corrisposto il rimborso del 75% (settantacinquepercento) dell'importo a suo tempo versato all'atto della concessione medesima.

Restano a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.

Articolo 53 - RINUNCIA PRIMA DELLA SCADENZA

Su istanza, da parte degli aventi diritto, è possibile presentare richiesta di esumazione o estumulazione del feretro, prima della scadenza naturale della concessione la quale, provoca la perdita della concessione e l'area torna quindi di proprietà del Comune senza diritto di rimborso alcuno.

Articolo 54 - ABBANDONO PER INCURIA

A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

- a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;
- b) pericoli per la pubblica incolumità
- c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 90 giorni dalla loro notifica

Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare, previa diffida, la procedura della decadenza della concessione di cui al successivo art.55

Articolo 55 - DECADENZA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro i termini, o previsti dall'atto di concessione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 52 non si sia provveduto alla rinuncia della concessione, entro un anno dallo sgombero totale;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 59 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e di pericolosità pubblica, per inerzia o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura, come specificato al precedente art. 54;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

La pronuncia di decadenza della concessione è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed esposta in modo visibile per la durata di 60 giorni consecutivi.

L'atto di decadenza della concessione è di competenza del funzionario responsabile del servizio cimiteriale che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme e dei resti, delle ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune, se realizzato all'interno del cimitero.

Articolo 56 - REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi i suindicati casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco ed agli aventi diritto d'uso dell'area o manufatto revocato, verrà loro concesso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, un'equivalente concessione dell'ambito dello stesso Cimitero, fermo restando che restano a carico degli stessi le eventuali spese di trasferimenti di salme o resti.

Del provvedimento di revoca sopra menzionato si dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione delle salme avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.47, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento Regionale n.6/2004.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, o resti, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune od ossario comune o cinerario comune, nel caso di sua realizzazione, nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

TITOLO IV - LAVORI NEL CIMITERO E ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI

Articolo 58 - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, arredi, ecc., gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

Nessuna impresa può essere ammessa ad eseguire opere (manutenzione, costruzione, installazione, pulizia, fornitura e posa di addobbi ecc...) se prima non ha ottenuto la preventiva autorizzazione dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nell'autorizzazione sono indicati i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e di scarica, se occorre e il permesso d'introduzione dei materiali. L'impresa che opera all'interno dei cimiteri deve inoltre dimostrare (esibendone copia al Responsabile del servizio) di aver acceso polizza assicurativa "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia, per massimali adeguati agli interventi da eseguire.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Alcuna opera può essere iniziata prima che sia stata rilasciata regolare concessione o autorizzazione la cui copia deve essere trasmessa al personale addetto ai servizi cimiteriali.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, nonché per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc., è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.

Articolo 59 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente Servizio Comunale, osservate le disposizioni di cui ai Capi 14 -15 del DPR 10.09.90, n. 285 e s.m.i., a quelle specifiche contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e conformi alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione relative.

Potranno essere emanati particolari disposizioni per la realizzazione di diverse fattispecie di sepolture private. Per le cappelle funerarie in particolare si rimanda a quanto espressamente previsto dal successivo articolo 60.

I manufatti funerari devono essere costruiti, di norma, con adeguato accesso esterno per la collocazione delle salme. Si deve comunque e prioritariamente realizzare loculi di facile accesso per poter utilizzare mezzi meccanici nella collocazione delle salme.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

I progetti di costruzione devono essere presentati, per l'approvazione entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione.

Il manufatto dovrà essere completato entro dodici mesi dalla data di rilascio della relativa autorizzazione. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla verifica dell'opera ed al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell'uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza il competente Funzionario provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto, come disposto dal precedente articolo 55.

I loculi cimiteriali o le cellette ossario vengono di regola concessi completi di lastra marmorea di chiusura, al fine di garantire uniformità di tutto il corpo loculi cimiteriali. Per quanto attiene il loro arredo, si rimanda a quanto disposto dal successivo articolo 63.

Articolo 60 - PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI CAPPELLE FUNERARIE

Il presente articolo stabilisce le norme intese a disciplinare la costruzione di cappelle funerarie private nel Cimitero Comunale esclusivamente su aree allo scopo destinate.

Ai fini di un ordinato impianto delle nuove cappelle, l'area da destinare alla loro edificazione sarà di regola di almeno mq. 15,00. Su di essa dovrà essere lasciata libera, sui due lati esterni perpendicolari al viale di accesso, cm. 50 da adibirsi a servitù di passo. Detti passaggi dovranno essere opportunamente lastricati o pavimentati e mantenuti a cure e spese dei privati.

La costruzione di nuove cappelle nel Cimitero Comunale è disciplinata dalle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e conformi alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione relative, nonché dalle normative nazionali, regionali, igienico-sanitarie e antisismiche, vigenti al momento della presentazione della relativa pratica.

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento non limita la responsabilità dei proprietari e/o committenti, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti o omissioni in violazione ai regolamenti locali o alle leggi urbanistico-edilizie in materia vigenti.

Gli elaborati tecnici di progetto dovranno essere presentati tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e dovranno chiaramente illustrare tutte le opere da eseguire, ivi compresa la descrizione dettagliata dei materiali di facciata ed interni alla cappella.

Dovranno pure indicare, in modo da non ammettere equivoci, lo spessore delle murature esterne ed interne, delle solette e dei loculi e ossari, la quota interna della cappella rispetto al piano del viale principale.

L'altezza delle cappelle non potrà superare i mt. 6,00 (sei) al colmo. La copertura dovrà essere a doppia falda, con manto in tegole o tetto in rame o in pietra.

Il rivestimento esterno ed interno, quando non sia di mattoni paramano o cemento a vista o martellinato, dovrà essere in pietra naturale, escluse le arenarie e le calcari tenere e così dicasi di tutte le membrature decorative, ammettendosi però l'uso delle terre cotte, quando sia ciò richiesto dal carattere delle decorazioni.

Lo zoccolo, gli scalini ed i gradini dovranno essere unicamente in pietra dura naturale.

La cripta sotterranea dovrà essere sempre areata a mezzo di apposite canne di ventilazione.

Articolo 61 - RECINZIONE AREE E MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose,

visitatori o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del competente servizio comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge evitando tassativamente di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere all'interno del cimitero. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Comune potrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, un corrispettivo fissato in tariffa ed espressamente indicato nella concessione o autorizzazione.

Articolo 62 - INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALE

All'interno del cimitero è permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di inumazione ed esumazione nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Articolo 63 - DISPOSIZIONI PER L'ARREDO DEI LOCULI OSSARI CIMITERIALI

L'occupazione del loculo e/o ossario comporta l'obbligo di arredare entro 60 giorni la lastra esterna in conformità alle norme dettate dal presente regolamento.

L'arredo dei loculi ed ossari del nuovo settore del cimitero di Arconate è assunto a totale carico dei concessionari, che possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

L'arredo dovrà essere eseguito con materiale esclusivamente bronzeo, con le modalità tecniche e dimensionali di cui agli allegati "B" e "C" al presente regolamento.

Gli arredi consentiti sono:

- ✓ portafiori verticale
- ✓ cornice con fotoceramica rettangolare
- ✓ lampada votiva
- ✓ croce
- ✓ epigrafi con scritte e numeri in carattere arabo.

Sulle lapidi di loculi e ossari cimiteriali è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.

Nel caso di mancato rispetto delle presenti norme è facoltà del Comune, previo avviso notificato e previa messa in mora di trenta giorni, eseguire d'ufficio le modifiche e/o le sostituzioni, con addebito delle spese sostenute al privato o alla ditta installatrice.

Articolo 64 – ORARI DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. È generalmente vietato lavorare nei giorni festivi, fatte salvo particolari esigenze tecniche o di conclusione lavori.

Tutti i lavori nel Cimitero dovranno essere completamente sospesi nel periodo dal 26 ottobre a tutto il 9 novembre. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo sopra indicato.

Articolo 65 - VIGILANZA

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO II – ONORANZE FUNEBRI

Articolo 66 – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Le imprese di onoranze funebri per poter svolgere la loro attività dovranno rispettare le norme previste dal R.R. Lombardia 6/2004, come modificato dal R.R. Lombardia 1/2007 e come integrati dalla L.R. Lombardia 33/2009, ed in particolare possedere i requisiti previsti dall'art. 32 (del suddetto R.R.), integrati dai chiarimenti contenuti nell'art. 6 della Circ. R. Lombardia n. 21 del 30/05/05.

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) fornire feretri e relativi accessori;
- c) occuparsi della salma sino al suo seppellimento;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese, fermo restando il possesso della licenza di cui all' art. 115 del T. U. della legge di Pubblica Sicurezza¹⁸, saranno munite del prescritto titolo commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Articolo 67 - DIVIETI

E' fatto divieto alle imprese di cui al precedente articolo:

- a) accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- c) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- d) trattenersi negli uffici, nei locali del Comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni;
- e) utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
- f) effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso ed essere consegnata al cimitero di destinazione;
- g) non rispettare gli orari fissati dagli uffici comunali per lo svolgimento dei funerali e per l'arrivo del cadavere al cimitero;
- h) eseguire qualsiasi lavorazione non autorizzata (incisioni, rimozione lastre), posa arredi/accessori nei loculi, cellette ossari ceneri, negli elementi realizzati nei cimiteri e nei campi decennali.

TITOLO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 68 – ORARIO DI APERTURA

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco, diversificato per stagioni, in orario estivo e orario invernale.

In corrispondenza della commemorazione dei defunti (generalmente dal 1° al 9 novembre) il Cimitero rimarrà aperto sino alle ore 22.00

Il Comune si avvale di sistemi automatizzati per l'apertura e chiusura degli ingressi; l'avviso di chiusura è dato a mezzo di ripetuti e inframezzati segnali acustici, il primo segnale ad almeno 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Viene prevista la possibilità di uscire dal cimitero per coloro che inavvertitamente rimangono all'interno dopo la chiusura dei cancelli automatizzati azionando un pulsante di emergenza.

Articolo 69 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di biciclette o mezzi anche motorizzati, per la deambulazione assistita.

Articolo 70 – DIVIETI

E' vietato l'ingresso al cimitero:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, fatte salve le persone non vedenti accompagnate dal cane guida;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciale o similari;
- d) alle persone munite di bicicletta o altro tipo di veicolo, senza la preventiva autorizzazione scritta, ad eccezione dei portatori di disabilità.

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in ispecie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- introdurre oggetti irriverenti;
- gettare fiori appassiti o altro genere di rifiuti fuori dagli appositi contenitori, differenziati per tipologia di rifiuto;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare aiuole, sedere sui tumuli o sui monumenti, danneggiare alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, camminare fuori dai viali ;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- introdurre animali.

I divieti predetti in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale.

In occasione di particolari ricorrenze e quando si preveda un notevole afflusso di persone e veicoli, le attività di commercio ambulante saranno autorizzate dall'apposito ufficio comunale in aree appositamente individuate con specifico provvedimento.

Articolo 71 – CURA DELLE TOMBE

E' obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere in stato decoroso e curato gli ornamenti delle tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Articolo 72 – FIORI, PIANTE E MATERIALI ORNAMENTALI

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri, in mancanza vi provvede con il personale della ditta appaltatrice.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi. E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono, nonché lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua per evitarne il ristagno.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza o quando sporgano dai lati della concessione così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli o ostacolino il passaggio, saranno rimossi dagli incaricati comunali.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici. Gli incaricati comunali avranno facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione. Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose.

Articolo 73 – SANZIONI

Le infrazioni e violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, salvo quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi e regolamenti generali e vigenti in materia saranno accertate e punite a norma dell'art. 77 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.

Per quanto non previsto, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 74 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

All'interno del Cimitero, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità.

Articolo 75 – REGISTRO MAPPA GENERALE CIMITERIALE

Presso l'Ufficio Cimiteriale viene tenuto e aggiornato un registro generale delle sepolture, denominato "registro mappa", per la ricerca immediata e puntuale delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il registro mappa, che potrà essere anche informatizzato, è il documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture (in campo comune e nei fabbricati e/o aree poste in concessione ai privati), relative al Cimitero.

Ogni sepoltura corrisponde a una ubicazione fisica nel campo cimiteriale e trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto (nome e cognome, anno e luogo di nascita, anno e luogo di morte);
- b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- c) gli estremi del titolo costitutivo, la natura e la durata della concessione, le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione, le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 76 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale esterno addetto ai servizi cimiteriali ovvero il concessionario o appaltatore dei servizi sono tenuti a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.) da farsi in ordine cronologico, sia in forma cartacea che mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del Registro mappa generale di cui all'art. 75.

Articolo 77 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio predisponde l'elenco delle concessioni in scadenza o già scadute.

Articolo 78 – PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI

Il personale esterno addetto al cimitero, ovvero incaricati dal concessionario o appaltatore di servizi cimiteriali, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

I compiti del personale esterno adibito ai servizi cimiteriali, ovvero incaricati dal concessionario o appaltatore dei servizi medesimi, in linea generale consistono:

- nella custodia e sorveglianza del rispetto della normativa che disciplina l'ingresso e la condotta all'interno dei cimiteri e segnalazioni delle eventuali infrazioni;
- nella ricezione delle salme, con conseguente controllo e ritiro della documentazione di accompagnamento;
- nella tenuta e compilazione dei registri cimiteriali di cui al precedente art. 76;
- nel controllo delle operazioni cimiteriali relative alle sepolture private, alla posa di monumenti e arredi lastre, verifica possesso autorizzazioni per la realizzazione di sepolcri individuali, familiari e collettivi;
- nell'effettuazione di operazioni di inumazione ed esumazione;
- nella pulizia, manutenzione e cura del verde.

Il personale dei cimiteri è sottoposto, a norma del D.Lgs. n. 81/2008, a tutte le necessarie misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 79 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 80 - CAUTELE

Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

Valgono le disposizioni già dettate dal precedente articolo 38 del regolamento.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

Articolo 81 – SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE NON RISULTANTI DA REGOLARE ATTO DI CONCESSIONE

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemorabile", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Per le sepolture successive all'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione, l'ufficio cimiteriale procede a ricerche d'archivio al fine di individuare documentazione sostitutiva (generalmente costituita da richiesta di concessione area o manufatto a suo tempo presentata e/o regolare ricevuta di pagamento della tariffa, nel tempo in vigore) comunque comprovante l'assegnazione della concessione.

In mancanza della suddetta prova i familiari e parenti, come indicati all'art. 49 del regolamento possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

La concessione rilasciata a familiari o parenti di cui sopra è disciplinata dal presente Regolamento.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio, con eventuale rivalsa nei confronti dei soggetti succitati.

Articolo 82 - COSTI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Tutti i costi dei servizi forniti in ambito comunale nel settore funebre e cimiteriale sono posti a carico dei familiari del defunto secondo i limiti posti dall'art. 1, comma 7-bis della legge 28.2.2001 n. 26 di conversione del D.L. 27.12.2000 n. 392 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. A tal fine dovranno essere annualmente confermati o modificati in sede di approvazione del Bilancio di previsione in conformità alle disposizioni normative vigenti.

Articolo 83 - RESPONSABILI

Ai sensi dell'art. 107 - 2° comma, del D.Lgs. 18.08 .2000 n. 267, spetta ai Responsabili dell'Area Amministrativa e dell'Area tecnica, ciascuno per la parte di sua competenza l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50, 54 del D.Lgs 8.08.2000 n. 267.

Articolo 84 - RICHIAMO ALLE NORME

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui:

- al Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U.II.ss. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.,
- al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., Regolamento nazionale di polizia mortuaria,

- alla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 e Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98 esplicative del regolamento di polizia mortuaria,
- alla Legge 30/03/2001, n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri,
- al Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco,
- al D.P.R. 15/07/2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179,
- al Regolamento Regionale Lombardia 6/2004, Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali,
- alla Delibera G.R. Lombardia n. 20278 del 21/01/05 di Attuazione del Regolamento regionale n. 6/2004,
- alla Circolare R. Lombardia n. 2/2006, Gestione delle camere mortuarie e sala del commiato,
- alla Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità,
- al D.P.R. n. 396/2000, Regolamento di Stato Civile,
- al D.Lgs. n. 267/2000, T. U. Enti Locali,
- al D.Lgs. n. 42/2004, Codice Beni Culturali e paesaggio,
- al D.Lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale,
- al D.Lgs. n. 81/2008, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

Si richiama altresì il vigente Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (P.R.C.C.), approvato definitivamente dal Consiglio Comunale, nonché i suoi futuri aggiornamenti e revisioni ed, in particolare, le Norme Tecniche di Attuazione.

Ogni disposizione normativa o direttiva emanata dalle competenti autorità successivamente alla entrata in vigore del presente Regolamento, che sarà recepita nel presente Regolamento senza che sia necessario alcun provvedimento deliberativo espresso.

In caso di contrasto, ha valore in ordine di prevalenza:





- la normativa nazionale,
- la normativa regionale,
- la normativa comunale.

Articolo 85 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a deliberazione esecutiva, dopo la prescritta pubblicazione all'albo pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni, secondo quanto disposto dallo Statuto Comunale.

Allegato "A"
DETTAGLIO CIPPO CAMPO COMUNE DENOMINATO "CAMPO CROCI"

*(il presente allegato non è riportato in scala corretta
 le planimetrie originali ed in scala sono depositate presso l'ufficio cimiteriale)*




Dettaglio foto:

FOTO

Cognome - Nome
 19.... - 20....


Allegato "B"
DETTAGLIO ARREDO LOCULO CIMITERIALE

*(il presente allegato non è riportato in scala corretta
 le planimetrie originali ed in scala sono depositate presso l'ufficio cimiteriale)*



Allegato "C"
DETTAGLIO ARREDO CELLETTE OSSARIO/CINERARIA CIMITERIALE

*(il presente allegato non è riportato in scala corretta
 le planimetrie originali ed in scala sono depositate presso l'ufficio cimiteriale)*



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI – FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I – Disposizioni generali.....	2
Art. 1 – Oggetto.....	2
Art. 2 – Competenze.....	2
Art. 3 – Responsabilità.....	2
Art. 4 – Atti a disposizione del pubblico	2
CAPO II – Feretri e trasporti funebri	3
Art. 5 – Deposizione della salma nel feretro.....	3
Art. 6 – Verifica e chiusura dei feretri	3
Art. 7 – Feretri per inumazione, cremazione e trasporto	3
Art. 8 – Funerali gratuiti	4
Art. 9 – Piastrina di riconoscimento.....	5
Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso.....	5
Art. 11 – Orari	5
Art. 12 – Servizio di trasporti funebri	6
Art. 13 – Trasporti funebri gratuiti.....	6
Art. 14 – Norme generali per i trasporti.....	6
Art. 15 – Riti religiosi	6
Art. 16 – Riti civili	6
Art. 17 – Trasferimento di salme anteriori ai funerali	7
Art. 18 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività.....	7
Art. 19 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....	7
Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero.....	8
Art. 21 – Trasporti di ceneri e resti	8

TITOLO II – CIMITERO E OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPO I – Cimitero.....	9
Art. 22 – Ammissione nella struttura cimiteriale.....	9
Art. 23 – Servizi ed impianti.....	9
CAPO II – Sepulture e operazioni cimiteriali.....	9
Art. 24 – Tipologie delle sepolture	10
Art. 25 – Inumazione	10
Art. 26 – Inumazione in campo comune	11
Art. 27 – Tumulazione	11
Art. 28 – Tumulazione provvisoria	12
CAPO III – Esumazioni ed estumulazioni.....	12
Art. 29 – Esumazioni ordinarie	12
Art. 30 – Esumazione straordinaria	12
Art. 31 – Estumulazioni ordinarie.....	12
Art. 32 – Estumulazione straordinaria.....	12
Art. 33 – Disposizioni comuni per esumazioni ed estumulazioni	14
Art. 34 – Spese per esumazioni ed estumulazioni	14
Art. 35 – Raccolta delle ossa	14
Art. 36 – Oggetti da recuperare	14
Art. 37 – Smaltimento dei materiali	15

Art. 38 - Disposizioni cautelative	15
CAPO IV – Cremazione.....	15
Art. 39 – Crematorio	15
Art. 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16
Art. 41 – Urne cinerarie e conservazione nei cimiteri	16
Art. 42 – Affidamento delle ceneri	16
Art. 43 - Dispersione delle ceneri	17
<u>TITOLO III – SEPOLTURE PRIVATE</u>	
CAPO I – Disposizioni generali.....	19
Art. 44 – Carattere demaniale della concessione.....	19
Art. 45 – Sepolture private	19
CAPO II – Concessioni cimiteriali.....	20
Art. 46 – Contenuto delle concessioni	20
Art. 47 - Durata delle concessione	21
Art. 48 – modalità di concessione	21
Art. 49 – Diritto d'uso delle sepolture private in tombe di famiglia e cappelle funerarie.....	21
Art. 50 – Manutenzioni delle sepolture	22
Art. 51 – Concessioni pregresse	22
CAPO III – Rinuncia - revoca e decadenza	22
Art. 52 – Rinuncia a concessione cimiteriale per mancata occupazione.....	22
Art. 53 – Rinuncia prima della scadenza.....	23
Art. 54 – Abbandono per incuria	23
Art. 55 – Decadenza di concessione cimiteriale	23
Art. 56 – Revoca di concessione cimiteriale	24
Art. 57 – Estinzione di concessione cimiteriale	24
<u>TITOLO IV – LAVORI NEL CIMITERO E ONORANZE FUNEBRI</u>	
CAPO I – Imprese e lavori	25
Art. 58 – Imprese e lavori privati	25
Art. 59 – Progettazione e costruzione di sepolture private.....	25
Art. 60 – Progettazione e costruzione di cappelle funerarie	26
Art. 61 – Recinzione aree e materiali di scavo	26
Art. 62 – Introduzione e deposito materiale	27
Art. 63 – Disposizioni per l'arredo dei loculi cimiteriali	27
Art. 64 – Orari di lavoro e sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	27
Art. 65 – Vigilanza	28
CAPO II – Onoranze funebri	28
Art. 66 – Imprese onoranze funebri	28
Art. 67 – Divieti	28
<u>TITOLO V – POLIZIA DEI CIMITERI</u>	
CAPO III – Polizia dei cimiteri.....	29
Art. 68 – Orario di apertura	29
Art. 69 – Disciplina dell'ingresso	29

Art. 70 – Divieti	29
Art. 71 – Cura delle tombe	30
Art. 72 – Fiori, piante e materiali ornamentali	30
Art. 73 – Sanzioni	30

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CAPO I – Disposizioni di carattere generale 31

Art. 74 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	31
Art. 75 – Registro mappa generale cimiteriale	31
Art. 76 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	31
Art. 77 – Scadenziario delle concessioni	31
Art. 78 – Compiti del personale addetto al cimitero	32

CAPO II- Disposizioni finali 32

Art. 79 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento	32
Art. 80 – Cautele	32
Art. 81 – Sepolture private a tumulazione pregresse non risultanti da regolare atto di concessione	32
Art. 82 – Costi dei servizi cimiteriali.....	33
Art. 83 – Responsabili	33
Art. 84 – Richiamo alle norme	33
Art. 85 – Entrata in vigore	34

ALLEGATO “A” – DETTAGLIO CIPPO CAMPO COMUNE DENOMINATO “CAMPO CROCI” 35

ALLEGATO “B” – DETTAGLIO ARREDO LOCULO CIMITERIALE 36

ALLEGATO “C” – DETTAGLIO ARREDO CELLETTE OSSARIO/CINERARIA CIMITERIALE 37

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____ pubblicata all'Albo Pretorio il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia del presente Regolamento venne ripubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
